



PROVINCIA DI SONDRIO

REGOLAMENTO DEL TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE DELL'AMBIENTE (TEFA) Art. 19 D.LGS. n. 504/1992

Allegato alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. ____ del _____

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 446/1997 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni) disciplina il tributo previsto dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 - e successive modifiche - denominato "TEFA" per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia e le attività di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Art. 2
DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

1. A decorrere dal 1° gennaio 2020, la misura del tributo è fissata al 5 per cento del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun Comune, salva diversa deliberazione da parte della Provincia. Eventuali variazioni in riduzione saranno pubblicate sul sito dell'Ente nell'apposita area tematica.
2. Ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., il tributo TEFA è liquidato e iscritto a ruolo dai comuni contestualmente alla tassa sui rifiuti con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni.
1. Al soggetto passivo, per l'attività di riscossione del tributo, spetta una commissione posta a carico della Provincia pari allo 0,30% delle somme riscosse (ai sensi dell'art. 19 c. 5 del D.Lgs. n. 504/1992). La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, è costituita da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., punto 1).
3. La Provincia di Sondrio non intrattiene alcun rapporto diretto con i contribuenti che resta di competenza del comune o soggetto gestore incaricato dal comune.

Art. 3
GESTIONE DEL TRIBUTO TEFA DA PARTE DEI COMUNI

1. I Comuni, nella propria autonomia gestionale, possono anche riscuotere direttamente la tassa/tariffa raccolta rifiuti e conseguentemente il tributo TEFA correlato, ovvero adempiere all'obbligazione di riscossione avvalendosi di soggetti terzi gestori.
2. I Comuni informano la Provincia se la tassa/tariffa rifiuti è gestita in proprio ovvero affidata a soggetti terzi e, in quest'ultimo caso, comunicano tramite PEC il nominativo del soggetto affidatario e ogni successiva variazione dell'affidamento.
3. I Comuni, in caso di affidamento a terzi, rendono operativi i contenuti del presente Regolamento nei confronti degli stessi, con esclusione del concessionario nazionale della riscossione, della struttura di gestione di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dei Prestatori di Servizi di Pagamento PagoPa, fermo restando che l'obbligazione legale resta in carico ai Comuni stessi.

Art. 4
MODALITÀ E TERMINI DI VERSAMENTO

2. L'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, convertito in legge 157/2019, introduce il riversamento automatico del TEFA per tutti i **pagamenti disposti tramite F24** a partire dal 01.06.2020:

- nel 2020 la struttura di gestione del modello F24 dell'Agenzia delle Entrate scorpora le somme versate sulla base dell'aliquota approvata e gli importi TEFA sono direttamente riversati alla Provincia al netto della commissione dello 0,30% di cui all'art.19, c. 5 del D. Lgs 504/1992;
 - dal 2021 sono istituiti appositi codici tributo distinti da quelli della TARI che dovranno essere usati nella compilazione del modello F24. In questo modo sarà operato direttamente il versamento alla Provincia delle somme introitate con l'indicazione dei suddetti codici tributo; gli importi TEFA sono sempre al netto della commissione dello 0,30% di cui all'art.19, c. 5 del D. Lgs 504/1992;
3. Ai sensi del Decreto MEF del 21.10.2020 i **versamenti effettuati tramite PagoPA** devono includere le informazioni necessarie all'incasso unificato TARI e TEFA e al corretto riversamento delle somme incassate. Il riversamento deve essere al netto della commissione dello 0,30%.
 4. Per il **tributo riscosso direttamente sul proprio conto corrente di tesoreria** (o sui propri conti dai soggetti gestori) resta la competenza del Comune (o del soggetto gestore) al riversamento all'Ente del TEFA incassato, derivante anche da attività accertative e/o coattive. Sono escluse le riscossioni effettuata tramite il concessionario nazionale della riscossione o tramite il versamento unitario di cui all'art. 17 del D.Lgs. n- 241/1997, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 01.07.2020, per le annualità 2020 e successive, ovvero attraverso la piattaforma PagoPA, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21.10.2020, per le annualità 2021 e successive, fatte salve eventuali tempistiche e modalità stabilite da leggi o decreti.
 5. L'importo da riversare alla Provincia da parte del Comune o del soggetto gestore è calcolato sull'incassato in ciascun trimestre solare a prescindere dal ruolo di riferimento e considerando anche le riscossioni dei tributi degli anni precedenti a titolo di TARSU, TIA, TARES, TARI.
 6. Il riversamento del TEFA, *comprensivo di interessi e sanzioni*, alla Provincia di Sondrio viene effettuato dal comune (o dal soggetto gestore) al netto della commissione dello 0,30 % delle somme riscosse entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre solare, secondo le scadenze della seguente tabella:

trimestre	Periodo incasso TEFA	Termine versamento
1	Gennaio – febbraio - marzo	15 maggio
2	Aprile – maggio - giugno	15 agosto
3	Luglio – agosto - settembre	15 novembre
4	Ottobre – novembre - dicembre + eventuale conguaglio finale	15 febbraio

7. I versamenti devono essere effettuati tramite girofondi Banca d'Italia, se il versante è un comune (fino alla vigenza del periodo transitorio del regime di tesoreria unica - art. 35, c. da 8 a 13, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 - convertito in legge 27/2012 e s.m.i.), sul conto corrente di tesoreria o attraverso strumenti di pagamento elettronici che verranno resi disponibili dall'Ente, nel caso di versamento da parte di società incaricate dai Comuni della riscossione/versamento del TEFA.
8. Nel caso in cui l'importo del TEFA da riversare trimestralmente sia, complessivamente, inferiore ad € 5.000,00 (al lordo della commissione e del compenso per la riscossione), il riversamento potrà essere effettuato unitamente all'importo riscosso nel successivo trimestre.

Art. 5
SOMME PROVENIENTI DAL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (M.I.U.R.)

1. Il TEFA si applica anche sul servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n. 248/2007 coordinato con la Legge di conversione n. 31/2008 che individua nel MIUR il soggetto passivo tenuto a corrispondere ai comuni la somma concordata in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali per lo svolgimento, nei confronti delle predette istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta rifiuti.
2. Il riversamento dell'importo annuale TEFA derivante dalle somme eventualmente riconosciute dal M.I.U.R. dovrà essere effettuato entro tre mesi dall'incasso del contributo sul conto di tesoreria e dovrà esserne data tempestiva comunicazione alla Provincia a mezzo PEC.

La causale da specificare per il riversamento dovrà recare la seguente dicitura: "MIUR-TEFA: anno ____ Comune di _____".

Art. 6
RENDICONTAZIONE DEI VERSAMENTI

1. Entro 30 giorni dall'emissione dei ruoli/elenchi/liste di carico il Comune invia alla Provincia, mediante PEC (ed eventuale e-mail), l'atto con il quale i medesimi sono stati approvati (in mancanza dell'atto è necessario inviare apposita comunicazione nella quale risulti l'importo complessivo).
2. Le rendicontazioni delle somme versate devono avvenire a mezzo PEC:
 - **Rendiconto trimestrale:** entro le scadenze previste dal precedente art. 4 e contestualmente al riversamento trimestrale, utilizzando il modello che viene reso disponibile dalla Provincia;
 - **Rendicontazione annuale (Conto di gestione):** entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce, utilizzando il modello 21 ossia il conto giudiziale di tutte le somme riscosse e del relativo tributo versato, suddiviso per ogni mese dell'anno, per anno di competenza del TEFA come previsto dall'art. 93 e art. 233 del D.Lgs. n. 267/2000 e secondo i modelli previsti dal D.P.R. n. 194/1996.
I comuni (e i soggetti terzi gestori), sono considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del d.lgs. 267/2000 ss.mm.ii..
3. Nel caso in cui il Comune ricevesse da parte di un Ente Locale (non ricadente nel territorio della Provincia di Sondrio) un riversamento TARI relativo a somme indebitamente percepite da parte di quest'ultimo per incompetenza, deve compilare l'apposita sezione del Rendiconto onde consentire alla Provincia di avviare le procedure per il recupero del TEFA.
4. La Provincia si riserva di richiedere ogni altro dato ritenuto utile per la contabilizzazione e gestione attiva del proprio tributo.

Art. 7
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. I Comuni ed i soggetti terzi incaricati dai comuni effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo TEFA, anticipandole nel caso in cui siano già state riversate alla Provincia.
Gli stessi Comuni e soggetti terzi sono autorizzati ad effettuare la compensazione, in soli termini di cassa, delle somme anticipate per conto della Provincia, con gli importi TEFA del

primo riversamento utile, previa dettagliata rendicontazione e comunicazione da inoltrare tramite PEC (ed eventuale e-mail) alla Provincia.

La registrazione delle transazioni, non presentando flussi di cassa, è costituita da impegni cui corrispondono accertamenti di pari importo e da mandati versati in quietanza di entrata (Allegato 4.2 Dlgs. 118/2011 e s.m.i. punto 1).

In caso di incapienza del primo riversamento utile dovuto e di quelli successivi, i comuni e i soggetti incaricati possono presentare istanza di rimborso alla Provincia di Sondrio.

2. In relazione ai pagamenti TEFA effettuati mediante versamento unitario previsto all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in caso di errori nella compilazione del modello da parte del contribuente che determinano il riversamento del TEFA al comune o alla Provincia/Città Metropolitana incompetente i comuni e i soggetti incaricati dai comuni, provvedono in via ordinaria:
 - a) in caso di errata indicazione del codice catastale TARI e TEFA, a rimborsare al comune competente anche la quota TEFA; l'importo TEFA così anticipato viene considerato un rimborso ai sensi del precedente comma 1; il comune competente riversa il TEFA alla propria provincia/città metropolitana competente;
 - b) in caso di errata indicazione dell'anno di riferimento o del codice tributo che determinano il versamento alla Provincia di Sondrio della Tari, ovvero del TEFA al comune, a conguagliare, in termini di cassa, l'importo Tari spettante con l'incassato da riversare trimestralmente alla Provincia di Sondrio;
 - c) in caso di errata indicazione del codice catastale per il solo tributo TEFA, entro il 31 marzo dell'anno successivo, comunicano l'errore riscontrato alla Provincia di Sondrio a mezzo PEC.

Art. 8

VERIFICHE E CONTROLLI

1. La Provincia può richiedere opportune verifiche sulle somme incassate dal soggetto passivo nonché la documentazione integrativa finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria spettanza.

Art. 9

RITARDATO, OMESSO VERSAMENTO

1. In caso di ritardato ed omesso pagamento, la Provincia di Sondrio procederà al preventivo sollecito di pagamento a mezzo PEC, assegnando un ulteriore termine di 30 giorni per il versamento.
2. In assenza di versamento si procederà all'emissione dell'atto finalizzato alla riscossione dell'entrata avente natura di titolo esecutivo di cui art. 1 comma 792 della Legge 27/12/2019 n. 160 e alla riscossione coattiva, anche nel caso in cui la gestione sia affidata ad un soggetto gestore, che non ha riversato, totalmente o parzialmente, quanto dovuto.

Art. 10

DILAZIONE/RATEIZZAZIONE DI PAGAMENTO

1. Prima dell'avvio delle procedure per la riscossione coattiva, ai Comuni/soggetti terzi incaricati che ne fanno richiesta e che si trovino in obiettiva e documentata difficoltà finanziaria (es. anticipazione di cassa, dissesto o pre-dissesto) la Provincia, per somme certe, liquide ed esigibili, può concedere dilazioni e/o rateizzazioni dei dovuti riversamenti TEFA.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento è approvato con deliberazione non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non ha effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. Se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione al bilancio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (art. 53, comma 16, L. 23.12.2000 n. 388 e s.m.i.).

Art. 12
NORME FINALI

1. Per ogni altra disposizione non esplicitamente prevista nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.